

DGR 1229/2001

ULTERIORI MODALITA' E CRITERI PER LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEGLI SPORTELLI UNICI PER LE IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA L.R. 24 MARZO 1999 N. 9 - 3° PROVVEDIMENTO

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) e successive modificazioni, che agli articoli dal 23 al 27 prevede disposizioni che attengono all'istituzione degli sportelli unici per le imprese, e in particolare l'articolo 23, comma 2, che assegna alla Regione il ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59);

VISTA la legge 4 novembre 2000, n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999);

VISTA la legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal d.lgs 112/98, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") che negli articoli dal 15 al 19 prevede disposizioni sull'istituzione degli sportelli unici delle imprese e sulle procedure per le attività produttive) e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni, che, in particolare, agli articoli 19 e 20, prevede disposizioni sull'autorizzazione unica ambientale e, all'articolo 67, prevede disposizioni sulle procedure per il rilascio dell'autorizzazione a tutela dell'inquinamento atmosferico;

VISTA la legge regionale 2 luglio 1999 n. 19 (disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114) e successive modificazioni, che, all'articolo 16, disciplina il procedimento di autorizzazione per le grandi strutture di vendita;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447 (regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati) e successive modificazioni, applicabile nel territorio regionale nei limiti indicati nelle Deliberazioni della Giunta regionale 1 marzo 2000 n. 271 e 9 marzo 2001 n. 277;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 8 luglio 1999 n. DAGL 1.3.1/43647 che recepisce integralmente l'accordo sancito in Conferenza Unificata nella seduta del 1° luglio 1999;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale del 1° marzo 2000 n. 271 (accordo sui livelli ottimali di esercizio delle funzioni dello sportello unico da parte dei Comuni di minore dimensione demografica), 1° marzo 2000, n. 272 (modalità e criteri per la promozione ed il coordinamento delle strutture degli sportelli unici per le imprese ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9) e 28 dicembre 2000, n. 1486 (criteri, parametri e modalità per la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2001, n. 277 (modalità e criteri per la promozione ed il coordinamento delle strutture degli sportelli unici per le imprese ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9- 2° provvedimento) che fa salva, quale norma interpretativa di disposizioni esistenti, l'efficacia sul territorio della Regione Liguria della norma con cui si dispone l'obbligatorietà della procedura unica, ed in particolare il comma 2 bis dell'articolo 4 del d.P.R. n. 447/1998, come modificato dal d.P.R. n. 440/2000, che prevede che “ove sia già operante lo sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente”.

VISTE le comunicazioni dei Comuni liguri relative agli sportelli unici istituiti in forma singola o associata ed alla relativa operatività ed il conseguente documento elaborato dal Gruppo di lavoro sullo Sportello Unico che ha provveduto anche all'inserimento dei relativi dati nella pagina web del sito Internet della Regione Liguria (www.regione.liguria.it)

VISTO il documento elaborato dal Gruppo di lavoro sullo “Sportello unico per le attività produttive”, costituito con atto del Segretario Generale della Giunta regionale n. 554 del 28 luglio 1999;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione del d.P.R. 400/2000 la procedura unificata è stata resa obbligatoria presso tutti gli Sportelli unici istituiti ed operanti e che la mancata attuazione delle disposizioni, oltre che sotto il profilo delle eventuali diverse responsabilità, rileva anche per gli aspetti inerenti all'efficacia ed alla legittimità, poiché la nuova normativa costituisce parametro di legalità dell'azione amministrativa con specifico riferimento alle disposizioni sulla competenza e sulle procedure di formazione del provvedimento finale unico.

RITENUTO di dover fornire ai Comuni ed agli altri soggetti pubblici coinvolti indicazioni per un miglior funzionamento degli Sportelli unici per le imprese;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa:

1. l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente ulteriori modalità e criteri per la promozione ed il coordinamento delle strutture degli sportelli unici per le imprese ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 – 3° Provvedimento;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

ALLEGATO A

Ulteriori modalità e criteri per la promozione ed il coordinamento delle strutture degli Sportelli unici per le imprese ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9. - 3° PROVVEDIMENTO.

INDICE

- 1. L'archivio informatico dei procedimenti dello Sportello unico per le attività produttive.**
- 2. Le modificazioni introdotte dalla legge regionale 6 agosto 2001 n. 27 recante "Modifiche alla legge regionale 24 Marzo 1999, n. 9".**
- 3. Le disposizioni comuni ai procedimenti amministrativi. In particolare i procedimenti di competenza esclusiva di una pubblica amministrazione e applicazione delle disposizioni generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990.**
- 4. (segue)...in particolare il rapporto tra gli Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) o i Progetti Urbanistici Operativi (PUO) e la conferenza di servizi nel procedimento semplificato di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 del 1999.**
- 5. La sentenza della Corte Costituzionale 26 Giugno 2001, n. 206 che ha dichiarato la illegittimità costituzionali dell'articolo 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 112 del 1998.**

- 1. L'archivio informatico dei procedimenti dello Sportello unico per le attività produttive.**

Al fine di promuovere ed assicurare un attuazione omogenea sul territorio regionale dell'archivio informatico degli Sportelli unici per le imprese si riporta di seguito sub allegato 1) alla presente lo schema tipo dell'archivio informatico.

- 2. Le modificazioni introdotte dalla legge regionale 6 agosto 2001 n. 27 recante "Modifiche alla legge regionale 24 Marzo 1999, n. 9".**

La legge regionale 27 del 2001 ha introdotto alcune modificazione agli articoli 16 e 18 della legge regionale 9 del 1999.

Con la modifica dell'articolo 16 si sono sostituite le parole "possono seguirsi" con le parole "si seguono" per cui attualmente la disposizione prevede che "per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione, la rilocalizzazione e la riconversione di impianti produttivi si seguono le procedure semplificate di cui al capo IV della legge regionale 9 del 1999. La modifica in argomento ha risposto all'esigenza di fornire un ulteriore contributo interpretativo nel senso di confermare espressamente l'obbligatorietà della applicazione esclusiva delle procedure previste nel capo IV della legge regionale n. 9 citata.

La modifica non ha, quindi, carattere innovativo del sistema e svolge la funzione di riconfermare espressamente a livello legislativo quanto previsto nelle deliberazioni della Giunta regionale 1 Marzo 2000 n. 272 e 9 Marzo 2001 n. 207, sulla prevalenza e sulla esclusività dell'applicazione della normativa regionale nei procedimenti riconducibili alle procedure dello Sportello unico per le attività produttive.

La modifica al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 9 /1999, nel raccogliere le istanze pervenute da parte sia di numerosi enti locali, sia di diverse categorie economiche tese a porre rimedio alla disparità di trattamento, prevista dalla normativa in tema di procedimento semplificato con conferenza di servizi per insediamento di impianti produttivi, tra impianti industriali e le altre tipologie di impianti.

Il previgente comma 3 dell'articolo 18, con una disposizione ispirata dall'intento di non introdurre un regime della disciplina della conferenza di servizi dello Sportello unico disomogeneo rispetto a quello previsto negli articoli 59 e 84, comma 2, della legge regionale 36/1997, aveva in sostanza, previsto che non esistono limiti al ricorso alla conferenza di servizi in argomento soltanto con riferimento agli impianti industriali, mentre, con riferimento a tutte le altre diverse categorie di impianti produttivi, attraverso l'espresso richiamo ai "casi previsti dagli articoli 59 e 84, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36", aveva circoscritto il campo di applicazione della procedura della conferenza di servizi di che trattasi alle varianti agli strumenti urbanistici comunali non eccedenti quelle definite di esclusivo interesse locale dall'articolo 2 della legge regionale. 9/1983 e successive modificazioni, per quanto concerne gli strumenti urbanistici generali anteriori alla legge regionale 36/1997, ed a quelle rientranti nella categoria dell'aggiornamento relativamente ai PUC di cui all'articolo 43 della legge regionale 36/1997.

Da ciò ne derivava che in Liguria risultava precluso l'utilizzo di detta procedura speciale semplificata nei confronti degli impianti produttivi di seguito indicati, qualora per la realizzazione degli stessi si fosse resa necessaria l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali eccedenti quelle di esclusivo interesse locale o non riconducibili nella categoria dell'aggiornamento dei PUC (Piani Urbanistici Comunali) in precedenza menzionati:

- a) artigianali;
- b) agricoli;

- c) commerciali di piccole e medie dimensioni (essendo invece applicabile alle grandi strutture di vendita la speciale conferenza di servizi introdotta dall'articolo 16 della legge regionale 2 luglio 1999 n. 19);
- d) turistico-ricettivi (salvo il caso di strutture ricettive per cui occorra variare, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, lettera c) della legge regionale 36/1997 la relativa disciplina urbanistico-edilizia in collegamento al programma turistico di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 4 Marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni e all'articolo 15 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7 (modificazioni e integrazioni alle ll.rr. 4 Marzo 1982, n. 11 e 6 giugno 1989 n. 14 in materia di disciplina delle strutture ricettive).

Pertanto con riferimento alle iniziative volte ad insediare le suddette categorie di impianti produttivi di natura non industriale – che sono le più frequenti in Liguria proprio in considerazione della sua realtà morfologico-territoriale e del suo tessuto socio-economico - si registrava una situazione di preclusione al ricorso alla procedura della conferenza di servizi di cui al citato articolo 18, comma 3, della legge regionale 9/1999, che non appariva coerente ove si consideri, da un lato, che i settori oggi esclusi dall'applicazione della conferenza di che trattasi sono parte essenziale nel processo di sviluppo dell'economia ligure e forniscono un contributo determinante alla creazione di nuova occupazione e, dall'altro, che l'istituto della conferenza di servizi, come conformato dalla legge regionale 9/1999, ha ampliato le possibilità di ricorso alle procedure dello sportello unico rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa statale.

Con la legge regionale 27/2001 si è, così, modificato il testo dell'articolo 18, comma 3, mediante l'estensione dell'attuale regime di utilizzo della conferenza di servizi a qualunque categoria di impianto produttivo, eliminando con ciò ogni limitazione al tipo di variante approvabile con la procedura dello Sportello unico e prevedendo, quindi, espressamente che la disciplina stabilita nel citato comma 3, dell'articolo 18 si pone in deroga rispetto a quella contenuta negli articoli 59 e 84, comma 2, della legge regionale 36/1997, analogamente a quanto già del resto stabilito nell'articolo 16, comma 4, della legge regionale 19/1999.

L'articolo 18 come modificato consente, quindi, di ammettere, nell'ambito del procedimento dello Sportello unico, tutti gli interventi relativi ad impianti produttivi in variante, con l'unico onere procedurale che il Sindaco, nel convocare la conferenza di servizi per l'esame del progetto presentato, deve rendere espressa la specifica motivazione a fondamento dell'iniziativa.

3. Le disposizioni comuni ai procedimenti amministrativi. In particolare i procedimenti di competenza esclusiva di una pubblica amministrazione e applicazione delle disposizioni generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990.

Attualmente, ove sia già operante lo Sportello unico, le domande devono essere presentate esclusivamente alla Struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico e sono, quindi - salvo quanto di seguito previsto per i procedimenti "esclusivi" e per gli atti di annullamento, revoca e decadenza - privi degli effetti giuridici previsti dall'ordinamento fino alla conclusione del procedimento unico citato. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere alla Struttura, senza ritardo e comunque entro 5 giorni dal ricevimento, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti rientranti nella procedura dello Sportello unico, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente.

L'attuazione delle norme in materia è obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento dello Sportello unico. La mancata attuazione delle disposizioni, oltre che sotto il profilo delle eventuali diverse responsabilità, rileva anche sotto il profilo dell'efficacia e della legittimità dell'atto amministrativo, poiché la nuova normativa costituisce parametro dell'azione amministrativa. Infatti, non è più l'imprenditore ad acquisire le autorizzazioni dalle diverse amministrazioni competenti, ma è la Struttura dello Sportello unico, a seguito della presentazione di un'unica domanda comprensiva di tutte quelle originariamente previste e dei relativi allegati, che provvede ad acquisirle nell'ambito della procedura unica.

Il procedimento di conferenza di servizi di cui all'articolo 18 della legge regionale 9/1999 (come, del resto, in generale l'istituto della conferenza di servizi di natura "decisoria" di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990) è preordinato alla "contestualizzazione" di tutti i provvedimenti approvativi, autorizzativi, concessori d'intesa o assensi prescritti per l'approvazione di una determinata opera od intervento - e cioè di atti in ogni caso costituenti espressione di poteri di amministrazione attiva - ma non anche alla contestualizzazione degli atti di controllo individuati come successivi rispetto all'emanazione dei provvedimenti sopramenzionati, quali quelli sulle autorizzazioni paesistico-ambientali di cui all'articolo 151, comma 3, del T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali approvato con decreto legislativo 490/1999 (che ha sostituito l'articolo 82, comma 9, del d.P.R. 616/1977 come modificato dalla legge 431/1985).

Invero l'esercizio della sopramenzionata forma di controllo di legittimità in via successiva - che condiziona l'efficacia del relativo atto autorizzatorio (nel senso che l'autorizzazione paesistico-ambientale non può considerarsi operativa prima che sia infruttuosamente trascorso il termine di 60 giorni prescritto dalla citata disposizione per l'eventuale intervento di annullamento da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio) - non può essere ricondotto nell'ambito di qualsivoglia procedimento di Conferenza di Servizi in quanto, per sua natura i controlli successivi previsti dalla legislazione vigente si fondano sulla riconosciuta necessità che Amministrazioni od organi, in posizione di terzietà rispetto agli interessi coinvolti nel procedimento formativo dell'atto oggetto del controllo verifichino la legittimità degli atti di autorizzazione paesistico-ambientale già rilasciati, ma non ancora produttivi di effetti.

Seguono le procedure dello Sportello unico tutti i procedimenti di secondo grado - quali rinnovo, modificazione, ampliamento, trasferimento - ad eccezione dei procedimenti di annullamento, revoca e decadenza che, per la specifica funzione cui assolvono, si debbono intendere quali procedimenti autonomi di competenza del singolo ente competente all'esercizio. Nel caso di avvio dei citati procedimenti di annullamento, di revoca e di decadenza il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione di avvio ed il provvedimento conclusivo alla Struttura dello Sportello unico ed alle altre pubbliche amministrazioni già coinvolte nel procedimento unico.

Non si fa ricorso alla procedura dello Sportello unico e si segue la procedura disciplinata dalla normativa di settore quando i procedimenti sono di competenza "esclusiva" della Regione o di altra pubblica amministrazione. Per procedimenti di competenza esclusiva si intendono quei procedimenti nei quali sono richiesti provvedimenti permissivi o autorizzativi di una sola pubblica amministrazione e non sono richiesti analoghi provvedimenti di altri enti pubblici. Nei procedimenti di competenza "esclusiva" come sopra definiti sono ricompresi anche i procedimenti nei quali altri enti esprimono pareri, valutazioni tecniche o osservazioni nell'ambito dei procedimenti in esame.

In questa ipotesi, il responsabile del procedimento della singola pubblica amministrazione comunica, a meri fini di pubblicità ed inserimento nell'archivio informatico dello Sportello unico, l'avvio della procedura, la conclusione della stessa, l'esito dei collaudi e dei controlli eventualmente previsti.

Parimenti, nelle ipotesi di richiesta di rinnovo di singola autorizzazione soggetta a termini di durata - già compresa originariamente nel provvedimento complessivo dello Sportello unico - alla quale non si accompagnano atti autorizzativi o permissivi di altre pubbliche amministrazioni (come, ad esempio, il rinnovo dell'autorizzazione paesistico-ambientale per l'esercizio di attività di cava), la procedura è curata dalla singola pubblica amministrazione secondo quanto previsto nella normativa di settore ed il responsabile del procedimento provvede alle comunicazioni alla Struttura dello Sportello unico per l'inserimento nell'archivio informativo dei dati secondo quanto previsto nel capoverso precedente.

Quando l'autorizzazione all'insediamento è soggetta ad un'unica durata complessiva, e, cioè, quando due o più atti di competenza di diverse amministrazioni pubbliche previsti per l'insediamento sono soggetti ad una medesima durata ed è necessario il rinnovo del procedimento di insediamento, si applicano le procedure dello Sportello unico.

Ai procedimenti in materia di Sportello unico di cui alla legge regionale 9 /1999 si applicano i principi sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

4. (segue)...in particolare il rapporto tra gli Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) o i Progetti Urbanistici Operativi (PUO) e la conferenza di servizi nel procedimento semplificato di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 del 1999.

Occorre premettere che la procedura della conferenza di servizi dell'articolo 18 della legge regionale 9/1999 ha la finalità di assentire in un unico contesto progetti a scala edilizia di opere od interventi immediatamente cantierabili (in quanto conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente nell'area interessata) non in contrasto con quella in corso di formazione ovvero progetti di opere che, tutt'al più, richiedono la previa approvazione di parziali varianti a strumenti urbanistici generali o a piani urbanistici comunali.

Nella procedura di conferenza di cui all'articolo 18 citato non è stata espressamente contemplata l'ipotesi in cui, al fine di assentire determinati interventi urbanistico-edilizi, sia necessario la preventiva approvazione di Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) o di Progetti Urbanistici Operativi (PUO) perché la "ratio" di detta procedura è quella di assentire interventi assoggettabili a diretto titolo edilizio e che, come tali, non presuppongano la preventiva approvazione di atti di pianificazione intermedia volti a definire l'assetto di ambiti territoriali complessi o da urbanizzare "ex novo".

Ciò premesso, si segnala che si sono già posti dei casi di ricorso allo sportello unico per l'approvazione di insediamenti produttivi che richiedono la preventiva approvazione di uno SUA o di un PUO. In tali casi, il responsabile dello Sportello unico è tenuto a dare atto che la procedibilità della conferenza di cui all'articolo 18 è subordinata alla previa approvazione urbanistica dello SUA o del PUO da conseguirsi attraverso la procedura ordinaria (legge regionale 24/1987 per gli SUA o articoli 5 e 57 della legge regionale 36/1997 per i PUO), ovvero attraverso l'utilizzo della conferenza di servizi di cui agli articoli 59 e 84, comma 2 della legge regionale 36/1997.

In altri termini nei casi in argomento ove sia attivata la procedura di sportello, il responsabile del procedimento, preso atto della necessità della previa approvazione di uno SUA o di un PUO, sospende la procedura di cui al ridetto articolo 18 in attesa che si concluda il relativo procedimento urbanistico e solamente dopo esito positivo di quest'ultima potrà dar corso e concludere la conferenza di servizi a norma del citato articolo 18 della legge regionale 9/1999.

5. La sentenza della Corte Costituzionale 26 Giugno 2001, n. 206 che ha dichiarato la illegittimità costituzionali dell'articolo 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Premesso che la disposizione oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di seguito esposta non trovava applicazione nell'ordinamento regionale - in quanto la Regione Liguria ha ridisciplinato la materia con la legge regionale 9/1999, che ha sostituito sul territorio regionale la corrispondente normativa statale - si ritiene utile, per i principi generali in essa richiamati in ordine al rapporto tra procedimenti coinvolti nella procedura dello Sportello unico e competenze della Regione, riportare i contenuti della sentenza in argomento.

La Corte Costituzionale, a seguito di ricorso della Regione Veneto, con la sentenza 26 giugno 2001 n. 206, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, dell'articolo 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 Marzo 1997, n. 59), nella parte in cui prevede che, ove il progetto di insediamento contrasti con le prescrizioni di un insediamento urbanistico, la determinazione della conferenza di servizi costituisce, anche nella ipotesi di dissenso della Regione, proposte di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale.

La disposizione citata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima poiché lede la competenza regionale in materia urbanistica, espropriando la Regione del potere di concorrere e definire l'assetto urbanistico.

In particolare, nel punto 30 della sentenza n. 206, la Corte Costituzionale afferma: "Secondo le regole generali oggi risultanti dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come s'istituito dalle legge n. 340 del 2000, e già prima dell'art. 14, comma 3-bis, della stessa legge nel testo modificato dalla legge n. 127 del 1997, la conferenza di servizi può adottare una determinazione positiva sul progetto non conforme allo strumento urbanistica generale, anche quando vi sia dissenso di taluna delle amministrazioni partecipanti, e dunque anche in particolare della Regione. In tale ipotesi, la previsione secondo cui la proposta di variante può essere approvata definitivamente dal consiglio comunale, senza l'ulteriore approvazione regionale, equivale a consentire che lo strumento urbanistico sia modificato senza il consenso della Regione, con conseguente lesione della competenza regionale in materia urbanistica.

Ne può valere, a far ritenere salvaguardata tale competenza, il richiamo al disposto dell'art. 14, comma 3-bis, della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 17 della legge n. 127 del 1997, che attribuiva fra l'altro al Presidente della Regione, previa delibera del consiglio regionale, il potere di disporre la sospensione della determinazione di conclusione positiva del procedimento, adottata dall'amministrazione precedente a seguito di conferenza di servizi.

A parte ogni altra considerazione, infatti, detta disposizione non è più in vigore, a seguito della riformulazione degli articoli da 14 a 14-quater della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge n. 340 del 2000: oggi l'articolo 14-quater si limita a prevedere che se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente, quest'ultima assuma comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, e che solo qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione "preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute" la decisione sia rimessa al Consiglio dei Ministri (con l'intervento del Presidente della Regione quando il dissenso è espresso da una Regione) ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale, ovvero "ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali" nelle altre ipotesi (art. 14 -quater, commi 3 e 4). Non è dunque appropriata l'integrazione apportata di recente al regolamento in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi dell'art. 1 del

regolamento approvato con d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, là dove dispone, per l'ipotesi di pronuncia definitiva del consiglio comunale sulla proposta di variante dello strumento urbanistico, che "non è richiesta l'approvazione della Regione le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 14, comma 3 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui prevede che, ove, il progetto di insediamento contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico, la determinazione della conferenza di servizi costituisce, anche nell'ipotesi di dissenso della Regione, proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale".